



Delibera n. **201/2021** del Consiglio di Amministrazione del **07/10/2021**

OGGETTO: “Contratto Collettivo Decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per Collaboratori ed Esperti Linguistici/Ex Lettori – Biennio 2020/2021”: autorizzazione alla sottoscrizione e approvazione del “Fondo per il trattamento integrativo di ateneo dei CEL/Ex lettori - Anno 2021”			
N. o.d.g.: 11/05	Rep. n. 201/2021	Prot. n. 155220	UOR: UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Fabio Pollice	X				Dott. Francesco Miscioscia				X
Prof. Paolo Bernardini	X				Sig.ra Monica Bettassa	X			
Prof.ssa Donatella Porrini	X				Sig. Francesco Cifaldi	X			
Prof. Nicola Grasso	X				Sig. Gioele Giovanni Levantaci	X			
Dott. Carmine Luciano Barbetta				X	Dott. Donato De Benedetto	==	==	==	

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori		
Nominativo	P	As
Dott. Luigi Di Marco – Presidente		X
Dott. Giovanni Desantis – Componente		X
Dott. Michele Sciscioli – Componente		X
Dott. Antonio Di Leo – Supplente		X
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente		X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

Il Rettore cede la parola al Direttore Generale invitandolo a ragguagliare il Consiglio di Amministrazione in merito agli esiti della trattativa, svolta in sede decentrata, ai fini della definizione di un nuovo accordo che disciplini il trattamento giuridico ed economico dei Collaboratori ed esperti linguistici e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici/Ex Lettori di madrelingua.

Il Direttore Generale, preliminarmente, fa presente che il precedente contratto decentrato, sottoscritto il 27/1/2014, regolava gli effetti del trattamento economico per il biennio 2013/2014 ed il rapporto di lavoro in generale dei CEL per il quadriennio 2013/2016. Tale contratto, prosegue il Direttore Generale, conservava la propria efficacia “*fino alla stipulazione di apposito CCNL o di diverso contratto collettivo decentrato*” (art. 1, comma 3). Si è ravvisata, quindi, la necessità di addivenire alla stipula di un nuovo contratto collettivo decentrato per i *Collaboratori ed esperti linguistici e per i Collaboratori ed Esperti Linguistici/Ex Lettori* anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale avutasi negli ultimi anni. Il Direttore Generale fa presente che, dopo una serie di incontri di negoziazione con la Delegazione sindacale avviati già nell’anno 2020, e dopo il pronunciamento favorevole dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, intervenuto con nota del 10/03/2021 (assunta al n. 49920 del protocollo generale l’11/03/2021), solo in data 2/7/2021 le parti negoziali hanno siglato l’Ipotesi di “*Contratto Collettivo Decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per Collaboratori ed Esperti Linguistici /Ex Lettori – Biennio 2020/2021*”, la quale non si applica, ai fini economici, ai CEL/Ex lettori che siano destinatari di sentenza immediatamente esecutiva non ancora definitiva e/o di sentenza passata in giudicato, con cui sia stato dichiarato il diritto all’equiparazione del trattamento stipendiale a quello dei ricercatori confermati a tempo definito, da corrispondersi come trattamento fondamentale. L’Ipotesi di contratto in questione tratta, in particolare, dei compiti del CEL, delle modalità di reclutamento, della verifica dell’attività svolta, del regime delle assenze, del trattamento economico. Con tale Ipotesi di Contratto, precisa il



Delibera n. **201/2021** del Consiglio di Amministrazione del **07/10/2021**

Direttore Generale, si conferma che il rapporto di lavoro dei CEL/Ex lettori si instaura per un monte ore annuo pari a 550 e se ne stabilisce l'applicazione, per gli effetti economici, a decorrere dall'1/1/2020.

Per quanto attiene, in particolare, il trattamento economico da corrispondere ai C.E.L., il Direttore Generale fa rilevare che esso è costituito, ai sensi dell'art. 51 del CCNL del 21/5/1996, dal trattamento economico fondamentale, determinato dal CCNL di comparto, e dal trattamento integrativo di Ateneo. Il trattamento economico complessivo da corrispondere al personale interessato, precisa il Direttore Generale, è stato determinato tenendo conto del parametro del ricercatore confermato a tempo definito, stabilendo che, comunque, esso non possa superare l'importo totale di € 39.102,00 lordi (oltre gli oneri a carico dell'ente), fatti salvi eventuali futuri successivi aumenti contrattuali del trattamento economico fondamentale previsti dal CCNL di comparto. Il predetto importo di € 39.102,00, aggiunge il Direttore Generale, è stato determinato considerando la rivalutazione monetaria dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (FOI) del precedente limite, pari a € 38.000,00, previsto dall'art. 16 del "*Contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori*", sottoscritto il 27/01/2014.

Le parti, sottolinea il Direttore Generale, hanno convenuto di valorizzare le competenze possedute dal personale C.E.L. attraverso la definizione di una struttura retributiva che riconosca l'esperienza acquisita, la produttività ed il merito. A tal fine i C.E.L. sono inquadrati nelle rispettive fasce, come individuate nella tabella facente parte dell'art. 11 dell'Ipotesi di contratto in questione, corrispondenti all'esperienza maturata da ciascuno alla data del 31/12/2019, ad esclusione del periodo di blocco (pari a 5 anni - dal 1/1/2011 al 31/12/2015) previsto dalla normativa nazionale in materia di incrementi economici delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, disciplinato dall'art. 9, comma 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, come modificato/integrato dall'art. 1, comma 256, della Legge 23/12/2014, n. 190. Le parti hanno convenuto, altresì, che l'attribuzione della fascia, riconosciuta ai sensi della tabella contenuta nell'Accordo, rimarrà invariata fino alla vigenza del contratto in questione. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009, prosegue il Direttore Generale, il trattamento integrativo di Ateneo, disciplinato dal contratto in esame, è attribuito sulla base della valutazione delle prestazioni svolte dal personale CEL, secondo un modello di attribuzione proporzionale dei compensi che tiene conto di specifici criteri indicati nel contratto medesimo.

Il Direttore Generale fa presente, poi, che l'Ipotesi di accordo in discussione è stata trasmessa all'Organo di controllo interno con nota prot. n. 132687 del 02/08/2021, corredata della Relazione Illustrativa, in pari data. Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 10 del 21/09/2021, ha espresso parere favorevole, tra l'altro, in merito alla compatibilità finanziaria dell'Ipotesi di "*Contratto Collettivo Decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per Collaboratori ed Esperti Linguistici ex/Lettori – Biennio 2020/2021*", siglata il 2/7/2021.

Il Rettore ringrazia il Direttore Generale e chiede, quindi, all'Organo di Governo di voler autorizzare, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/4/2018, la Delegazione datoriale alla sottoscrizione del "*Contratto Collettivo Decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per Collaboratori ed Esperti Linguistici /Ex Lettori – Biennio 2020/2021*", nel testo siglato dalle parti negoziali, in data 2/7/2021, e di approvarne la relativa spesa, che graverà sull'UPB RIAF.RIAF1-UFFICIO STIPENDI – voce di spesa 10209017 - del bilancio universitario per il corrente esercizio finanziario, al netto delle risorse che sono state già corrisposte al personale CEL interessato a titolo di trattamento economico fondamentale ed integrativo in virtù del precedente contratto decentrato del 27/01/2014, che ha operato in regime di ultrattività.



Delibera n. **201/2021** del Consiglio di Amministrazione del **07/10/2021**

Il Rettore, inoltre, fa presente che, successivamente al rilascio dell'autorizzazione alla stipula del contratto collettivo decentrato in esame, si rende necessario da parte di questo Consesso approvare anche il "*Fondo per il trattamento integrativo del personale CEL – Anno 2021*", al fine di individuare le risorse necessarie al finanziamento del medesimo accordo. Detto Fondo, prosegue il Rettore, è stato costituito nel rispetto delle disposizioni normative che hanno esplicitato nel tempo un'azione di contenimento nei confronti delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, di cui è detto nella Relazione tecnico-finanziaria. Tra le risorse variabili sono state riportate le economie del "Fondo" 2020 rimaste inutilizzate. Tali economie, accertate a consuntivo, sono pari ad € 159.826,48 ed esse sono iscritte al "Fondo" 2021 oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (*limite Fondo 2016*), in quanto trattasi di risorse già debitamente autorizzate e certificate (il Fondo dell'anno 2020 è stato certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 11 del 21/12/2020) ma non spese nel 2020 e, quindi, rinviate al Fondo dell'anno corrente, trattandosi di un mero trasferimento temporale di spesa. Il Rettore, comunque, rimanda, per ulteriori approfondimenti, alla Relazione tecnico-finanziaria, in data 2/8/2021, così come integrata in data 20/09/2021 (prot. n. 146022).

Il Rettore fa rilevare, tuttavia, che in esito alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di Contratto collettivo decentrato per CEL/ex Lettori, siglata il 2/07/2021, la quale si applica al biennio 2020/2021, deriverà una maggiore spesa dal pagamento al personale interessato degli arretrati 2020 a titolo di trattamento integrativo; detta spesa è stata quantificata, in via preventiva, in € 86.154,00 (oltre gli oneri a carico dell'Ente). Se si considera che, nel corso dell'anno 2020, è stato corrisposto al personale CEL/ex Lettori il trattamento integrativo previsto dall'art. 16 del "Contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per CEL/Ex lettori", sottoscritto il 27/1/2014, per una spesa complessiva di € 334.888,45 (oltre gli oneri a carico dell'ente), se ne deduce che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente (certificato ed approvato per un importo di € 494.714,93, oltre gli oneri a carico dell'ente) risulta rispettato, considerando la spesa in termini di competenza.

Con riferimento all'annualità 2021, invece, il Rettore fa rilevare che, a fronte di un "Fondo per il trattamento integrativo" alimentato annualmente con risorse stabili per € 494.714,93 (oltre gli oneri a carico dell'Ente), la spesa che si prevede di sostenere nell'anno 2021 ammonta ad € 324.230,59, a cui occorre aggiungere l'incremento derivante dalla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di Contratto collettivo decentrato per CEL/ex Lettori, siglata il 2/07/2021, quantificato in via preventiva in € 86.154,00 (oltre gli oneri a carico dell'Ente). Pertanto, prosegue il Rettore, si può attestare che la spesa complessiva, a regime, per la corresponsione del trattamento integrativo al personale interessato, pari ad € 410.384,59 (oltre gli oneri a carico dell'Ente) per l'anno 2021, trova ampia copertura finanziaria con le risorse stabili del Fondo di cui trattasi.

Per quanto attiene alle risorse finanziarie disponibili nel bilancio del corrente esercizio finanziario, il Rettore fa presente che la somma iniziale stanziata sulla voce di spesa 10209017 - UPB: RIAF.RIAF1.UFFICIO STIPENDI - "*Trattamento accessorio CEL/Ex Lettori*" - del B.U. per il 2021 era pari ad € 335.442,45, a cui è stata aggiunta in corso d'anno la somma di € 319.098,96. Ne consegue che l'importo complessivo disponibile sulla precitata voce di spesa, per l'anno 2021, ammonta ad € 654.541,41, oltre gli oneri a carico dell'ente. Detto importo consente di dare copertura finanziaria al "Fondo per il trattamento integrativo al personale CEL/Ex Lettori", relativo all'anno 2021, che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, per un importo pari ad € 654.541,41 (oltre gli oneri a carico dell'ente), importo per il quale il predetto "Fondo" è stato certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con il precitato verbale n. 10 del 21/09/2021. Pertanto, conclude il Rettore, le risorse disponibili sulla voce di spesa 10209017 - UPB: RIAF.RIAF1.UFFICIO STIPENDI - "*Trattamento accessorio CEL/Ex Lettori*" - del bilancio di



Delibera n. **201/2021** del Consiglio di Amministrazione del **07/10/2021**

previsione del corrente esercizio finanziario sono sufficienti a garantire la copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo di cui trattasi, ivi compresa la spesa derivante dalla corresponsione, al personale CEL avente diritto, degli arretrati 2020, in applicazione della precitata ipotesi di “*Contratto Collettivo Decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per Collaboratori ed Esperti Linguistici /Ex Lettori – Biennio 2020/2021*”, siglata il 2/07/2021.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- UDITO il Rettore;
- UDITO il Direttore Generale;
- VISTO l’art. 51 del CCNL 21/5/1996;
- VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il CCNL del comparto Università, sottoscritto il 13/5/2003 e, in particolare, l’art. 22, il quale prevede che in sede di contrattazione integrativa di Ateneo sia data applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26/1/2001 nella causa C-212/99, relativa agli “ex lettori di lingua straniera” rientranti in tale sentenza, attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l’esperienza acquisita;
- VISTO il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150;
- VISTO *il D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122 e, in particolare, l’art. 9, comma 21, come modificato/integrato dall’art. 1, comma 256, della Legge 23/12/2014, n. 190;*
- VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/4/2018;
- TENUTO CONTO del parere reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota del 10/03/2021, assunta al n. 49920 del protocollo generale, in data 11/03/2021;
- VISTA *l’ipotesi di “Contratto Collettivo Decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per Collaboratori ed Esperti Linguistici/Ex Lettori – Biennio 2020/2021”, siglata dalle Delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa, in data 2/07/2021;*
- VISTA la Relazione illustrativa, in data 2/08/2021, a corredo della precitata ipotesi di contratto collettivo decentrato;
- TENUTO CONTO che l’Ipotesi di contratto collettivo decentrato, siglata il 2/07/2021, si applica sull’esercizio 2020, a far data dall’1/1/2020, con la conseguente rideterminazione del trattamento economico del personale CEL/Ex Lettore interessato, tenuto conto di quanto già percepito nel corso del predetto esercizio finanziario;
- CONSIDERATO *che l’ipotesi di accordo in esame è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n.132687 del 30/7/2021, corredata, tra l’altro, della “Relazione illustrativa”;*
- CONSIDERATO *che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 10 del 21/09/2021, ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità finanziaria della precitata ipotesi di contratto collettivo decentrato;*
- RITENUTO *necessario autorizzare la Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del “Contratto Collettivo Decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per Collaboratori ed Esperti Linguistici/Ex Lettori – Biennio 2020/2021”, nel testo concordato dalle Delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa, in data 2/07/2021;*
- VISTO il D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ed in particolare l’art. 23, comma 2;
- VISTA la Relazione tecnico-finanziaria al “*Fondo per il trattamento integrativo al personale CEL/Ex Lettori*”, relativo all’anno 2021, in data 2/08/2021 - redatta secondo lo schema



Delibera n. **201/2021** del Consiglio di Amministrazione del **07/10/2021**

standard diramato dal MEF con circolare n. 25 del 19/07/2012 - la quale è stata successivamente integrata con nota prot. n. 146022 del 20/09/2021 e trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per gli adempimenti di cui all'art. 40, comma 3-sexies, e all'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, con il precitato verbale n. 10 del 21/09/2021, ha certificato positivamente il “Fondo per il trattamento integrativo al personale CEL/Ex Lettori”, relativo all'anno 2021, per un importo di € **654.541,41**, oltre gli oneri a carico dell'Ente;

ACCERTATO che l'importo di € 654.541,41 (oltre gli oneri a carico dell'ente) trova copertura finanziaria sulla voce di spesa 10209017 - UPB: RIAF.RIAF1.UFFICIO STIPENDI - “Trattamento accessorio CEL/Ex Lettori a tempo indeterminato” - del bilancio universitario per l'esercizio finanziario 2021, sulla quale sono corrisposti mensilmente i compensi a titolo di trattamento integrativo a favore del personale CEL/Ex Lettori;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare l'ammontare del “Fondo per il trattamento integrativo di ateneo al personale CEL/Ex lettori”, relativo all'anno 2021, per un importo di € **654.541,41** (oltre gli oneri a carico dell'ente), da destinare al finanziamento del trattamento integrativo del personale interessato, come disciplinato dal “Contratto Collettivo Decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per Collaboratori ed Esperti Linguistici/Ex Lettori – Biennio 2020/2021”;

DELIBERA

- Art.1 Autorizzare la Delegazione di parte pubblica alla stipula del “Contratto Collettivo Decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per Collaboratori ed Esperti Linguistici/Ex Lettori – Biennio 2020/2021”, nel testo siglato dalle Delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa, in data 2/07/2021 (All. 1).
- Art.2 Approvare l'ammontare del “Fondo per il trattamento integrativo al personale CEL/Ex Lettori”, relativo all'anno 2021, per un importo di € **654.541,41** (All. 2), oltre gli oneri a carico dell'ente, da destinare al finanziamento del trattamento integrativo del personale interessato, come disciplinato dal Contratto Collettivo Decentrato di cui al precedente art. 1, che si applica a far data dall'1/1/2020, con la conseguente rideterminazione del trattamento economico del personale CEL/Ex Lettore interessato, tenuto conto di quanto già percepito dal medesimo personale nel corso dell'esercizio finanziario 2020.
- Art.3 L'importo di € 654.541,41 (oltre gli oneri a carico dell'ente) trova copertura finanziaria sulla voce di spesa 10209017 - UPB: RIAF.RIAF1.UFFICIO STIPENDI - “Trattamento accessorio CEL/Ex Lettori a tempo indeterminato” - del bilancio universitario per l'esercizio finanziario 2021.



Università del Salento

SIGLATA IL 2/7/2021

Ipotesi di “CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI E PER COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI/EX LETTORI” BIENNIO 2020-2021

Art. 1

(Sfera di applicazione, durata, efficacia)

Il presente Contratto Collettivo decentrato di Ateneo si applica ai Collaboratori ed Esperti Linguistici di cui all'art. 51 del C.C.N.L. del comparto Università sottoscritto il 21/5/1996 compresi i Collaboratori ed Esperti Linguistici/Ex lettori di madre lingua, nel seguito dell'articolato tutti denominati C.E.L..

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro in generale dei C.E.L. per il Biennio 2020-2021 e definisce il trattamento economico per il Biennio 2020-2021.

Il presente contratto conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di apposito C.C.N.L. o di diverso contratto collettivo decentrato.

Art. 2

(Costituzione del rapporto di lavoro)

Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro subordinato di diritto privato dei C.E.L. con l'Università del Salento. Tale rapporto viene costituito a tempo indeterminato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo. Può, altresì, essere costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato per provvedere ad esigenze temporanee di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, connesse ad esigenze specialistiche, o alla sostituzione per assenze temporanee, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali.

Il rapporto di lavoro si instaura per un monte ore complessivo annuo di 550 ore, distribuite nell'arco dell'anno accademico.

In caso di riduzione del servizio per motivi correlati al fabbisogno, l'amministrazione universitaria provvederà, nei limiti e nelle forme previsti dalla legge, alla riconversione professionale del personale eventualmente in esubero inquadrandolo a tempo indeterminato, tenuto conto della professionalità propria di detto personale e previa apposita formazione, in una delle categorie previste dall'ordinamento del personale tecnico amministrativo.

Art. 3

(Compiti del Collaboratore ed esperto linguistico)

Le prestazioni per il raggiungimento delle finalità istituzionali nell'insegnamento delle lingue straniere, sulla base della programmazione e del coordinamento effettuati dal Centro Linguistico di Ateneo sono quelle previste dall'art. 51 del CCNL del comparto Università, sottoscritto il 21/05/1996, che così recita:



Università del Salento

“I collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 4 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, nell'ambito delle direttive impartite dai responsabili dei centri linguistici e/o dai responsabili della formazione linguistica, svolgono mansioni di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, per attività di:

1. didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici;
2. elaborazione e aggiornamento del materiale didattico”.

Tali attività consistono:

- a. nello svolgimento di esercitazioni in classe per l'apprendimento ed il perfezionamento nell'uso della lingua orale e scritta: tale attività si svolge entro corsi, moduli, seminari, anche con l'impiego di attrezzature tecniche e multimediali già esistenti ed attività di laboratorio linguistico. Alle attività curriculari sono destinate almeno n. 420 ore di cui le esercitazioni in classe dovranno coprire da 300 a 375 ore. Di tali ore, da 50 a 70 ore possono essere utilizzate per la preparazione di materiale da impiegare durante le esercitazioni in classe, sulla base della programmazione didattica concordata con il Docente di riferimento, o in sua assenza con il Direttore del CLA, sentito il Presidente del Consiglio didattico;
- b. nello svolgimento di attività tutoriali e di ricevimento degli studenti, che dovranno coprire fino ad un massimo di 75 ore, nell'ambito delle 420 ore delle attività curriculari di cui alla lett. a);
- c. nell'eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, d'intesa con i titolari di insegnamenti di lingua, ai quali gli stessi collaboratori ed esperti linguistici fanno riferimento, e previa autorizzazione del C.L.A. La partecipazione a tali corsi non potrà superare la durata di 30 ore che saranno sottratte al monte-ore di cui alla successiva lettera d);
- d. le attività extra curriculari cui è dedicato un numero di ore tra 80 e 130 comprendono la collaborazione con il Docente titolare dell'insegnamento nella preparazione, somministrazione e correzione di test in itinere e di prove di accertamento delle competenze linguistiche relative alle attività di cui al punto a). Ove tale collaborazione non sia richiesta, deve essere data comunicazione al CLA entro l'inizio dell'anno accademico; le attività extracurriculari comprendono, inoltre, la partecipazione alle commissioni di concorso del personale contrattualizzato, previa autorizzazione del CLA, sentiti i docenti di riferimento.

Il Direttore del CLA può autorizzare, in subordine all'espletamento delle attività curriculari, attività di collaborazione nella formazione del personale tecnico-amministrativo.

Qualora i CEL fossero impegnati nelle attività curriculari o extracurriculari solo parzialmente, il numero di ore non utilizzate sarà comunicato, entro il 31 maggio, dal docente di riferimento al Direttore del CLA che ne disporrà per le esigenze di programmazione del CLA.



Università del Salento

Art. 4 (Struttura di afferenza)

I CEL afferiscono al CLA che provvede, in base all'Offerta Formativa di Ateneo, entro il mese di luglio di ogni anno, alla loro assegnazione presso i Dipartimenti per le esigenze connesse ai Corsi di studio, Scuole di dottorato, Scuole di Specializzazione e ISUFI.

L'attività svolta dai CEL è documentata dal registro elettronico di cui al successivo art. 5 del presente contratto.

In ordine al coordinamento, controllo e programmazione dell'attività, come previsto dal presente contratto, la responsabilità è affidata ai docenti titolari di insegnamenti linguistici.

Nell' ipotesi di assenza di un docente titolare, la responsabilità per i compiti di cui al precedente capoverso sarà affidata al docente di riferimento designato dal Dipartimento o, in sua assenza, dal Direttore del CLA.

Art. 5 (Verifica dell'attività svolta)

Il personale di cui all'art. 1 è tenuto a compilare mensilmente un registro sull'attività svolta. Al termine di ogni anno, il Direttore del C.L.A. procede alla verifica dell'attività svolta, risultante da apposito registro informatico dal quale si evince chiaramente il numero delle ore effettuate e le diverse attività svolte nel periodo.

Nel registro devono risultare: data e orario di svolgimento delle ore con relativa classificazione della tipologia di attività svolta [punti a), b), c), d) dell'art. 3 del presente contratto].

Una volta registrate le ore, le stesse dovranno essere convalidate, entro il 30 novembre di ogni anno, dal docente titolare dell'insegnamento linguistico oppure dal docente di riferimento designato dal Dipartimento oppure dal Direttore del C.L.A.

Art. 6 (Assenze)

Le assenze per malattia devono essere immediatamente comunicate al Direttore del C.L.A., il quale, ove le stesse coincidano con i giorni in cui è previsto lo svolgimento di attività, provvederà ad informare il docente di riferimento. Per quanto riguarda la certificazione medica che giustifichi l'assenza, si applicano le norme in vigore per il personale tecnico- amministrativo dell'Ateneo.

In caso di contratto a tempo determinato, il periodo massimo di assenza per malattia è commisurato al periodo di validità del contratto, come previsto dal CCNL comparto Università.

Art. 7 (Tutela delle lavoratrici madri, congedi per maternità e congedi parentali)

Ai C.E.L. si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella L. 8 marzo 2000, n. 53, nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e nei CCNL di Comparto vigenti.



Università del Salento

Art. 8 (Attività di studio e formazione)

Il personale di cui all'art. 1 ha il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale e, pertanto, va ad esso garantito l'accesso agli strumenti necessari quali il materiale bibliografico e didattico, le reti telematiche. È favorita altresì la partecipazione a convegni, seminari e congressi inerenti la propria disciplina nonché ad altre forme di studio ed aggiornamento.

Art. 9 (Lavoro straordinario)

Non è consentita l'effettuazione di lavoro straordinario.

Art. 10 (Norma di esclusività)

Al personale di cui all'art. 1 è fatto divieto di avere altri contratti di lavoro subordinato e di curare, al di fuori dei compiti istituzionali, la preparazione di studenti dell'Università del Salento. Al personale di cui all'articolo 1 si applica la disciplina delle incompatibilità prevista in materia di pubblici dipendenti, ed in particolare quella prevista dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss., del D.P.R. n. 3/1957, della legge n. 662/1996 e del Regolamento interno in materia di incarichi esterni al personale Tecnico e Amministrativo.

Art. 11 (Trattamento economico)

Il trattamento economico da corrispondere ai C.E.L. destinatari del presente contratto è costituito, ai sensi dell'art. 51 del CCNL del 21/5/1996, dal trattamento economico fondamentale, determinato dal CCNL di comparto, e dal trattamento integrativo di Ateneo, come disciplinato dai successivi articoli. Il trattamento economico complessivo è stato determinato tenendo conto del parametro del ricercatore confermato a tempo definito stabilendo che, comunque, non possa essere superato l'importo totale di € 39.102,00 lordi, fatti salvi eventuali futuri successivi aumenti contrattuali del trattamento economico fondamentale previsti dal CCNL. Tale importo è stato determinato considerando la rivalutazione monetaria dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (FOI) del precedente limite pari a € 38.000,00, previsto dall'art. 16 del "contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori", sottoscritto il 27 gennaio 2014.

Le parti convengono di valorizzare le competenze possedute dal personale C.E.L. attraverso la definizione di una struttura retributiva che riconosca l'esperienza acquisita, la produttività ed il merito inquadrando i C.E.L. nelle rispettive fasce di cui alla tabella sottostante, corrispondenti all'esperienza maturata da ciascuno alla data del 31/12/2019 ad esclusione del periodo di blocco (pari a 5 anni - dal 1/1/2011 al 31/12/2015) previsto dalla normativa nazionale in materia di incrementi economici delle retribuzioni dei dipendenti pubblici.



Università del Salento

L'esperienza maturata da ciascuno alla data del 31/12/2019 non tiene conto dei periodi di aspettativa senza assegni.

L'attribuzione della fascia, riconosciuta ai sensi della tabella sottostante, rimarrà invariata fino alla vigenza del presente contratto.

Trattamento economico complessivo per 550 ore (13 mensilità)							
Esperienza acquisita (Anni)	Classe	Trattamento tabellare CCNL (13 mensilità rapportate a 550 ore)	IVC	Elemento perequativo	Totale trattamento fondamentale	Trattamento integrativo	Totale Trattamento economico complessivo per 550 ore (13 mensilità)
3	1	17.996,48	114,53	360,00	18.471,01	13.271,36	31.742,37
6	2	17.996,48	114,53	360,00	18.471,01	14.640,72	33.111,73
9	3	17.996,48	114,53	360,00	18.471,01	17.379,42	35.850,43
12	4	17.996,48	114,53	360,00	18.471,01	18.748,82	37.219,83
15	5	17.996,48	114,53	360,00	18.471,01	20.015,50	38.486,51
oltre 15		17.996,48	114,53	360,00	18.471,01	20.630,99	39.102,00

Ai C.E.L. destinatari del presente contratto, nel corso della vigenza del CCI 2020-2021, sono dovuti esclusivamente gli incrementi contrattuali previsti dai successivi CCNL.

Il trattamento economico, così complessivamente determinato, è integralmente sostitutivo del trattamento o dei trattamenti economici individualmente goduti in precedenza.

Esso non potrà in nessun caso essere cumulato, neppure per la parte accessoria, con trattamenti economici fondamentali diversi da quello stabilito dal CCNL, che dovessero essere singolarmente rivendicati a qualsiasi titolo.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente contratto il rapporto di lavoro si instaura per un monte ore complessivo annuo di 550 ore, il trattamento economico complessivo è attribuito proporzionalmente, in riferimento all'impegno orario assolto.

Per gli ex lettori che hanno avuto il riconoscimento dell'assegno *ad personam*, così come previsto dall'art. 26 della legge n. 240/2010, il trattamento economico complessivo è comprensivo di tale importo.

Art. 12

(Criteri di attribuzione del trattamento integrativo di ateneo)

Al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati all'utenza studentesca ed incentivare la produttività anche attraverso la valutazione del merito, il trattamento integrativo di Ateneo di cui al precedente art. 11 sarà attribuito a ciascun C.E.L. sulla base della verifica delle prestazioni secondo un modello di attribuzione proporzionale dei compensi, che tiene conto del seguente criterio:

- verifica positiva dell'attività svolta ai sensi dell'art. 5 del presente contratto;



Università del Salento

CRITERIO DI VERIFICA	PARAMETRO DI VERIFICA
valutazione dell'attività svolta ai sensi dell'art. 5 del presente contratto	Valutazione da 0 a 10/10

All'esito della verifica il trattamento integrativo sarà quantificato in misura direttamente proporzionale al punteggio ricevuto.

La verifica di cui al presente articolo è effettuata dal Direttore del CLA utilizzando l'apposita scheda allegata (all. 1), che verrà firmata per "visione e notifica" dal C.E.L..

Art. 13 **(Modalità di erogazione del trattamento integrativo)**

Il compenso diretto ad incentivare la produttività ed il merito di ciascun C.E.L sarà erogato in rate mensili sotto forma di acconto, salvo conguaglio in riduzione, da effettuarsi a consuntivo entro il 31 gennaio di ciascun anno, da parte dell'Ufficio Stipendi, sulla base di attestazione del Direttore del C.L.A. in merito alla effettiva spettanza dei compensi a titolo di trattamento integrativo.

Il recupero eventuale sarà effettuato sull'intero trattamento integrativo spettante per l'anno successivo.

Il trattamento integrativo complessivamente spettante a ciascun C.E.L. sarà proporzionalmente diminuito nel caso in cui le risorse di cui al successivo art. 14 non dovessero risultare sufficienti.

Art. 14 **(Ammontare delle risorse)**

Il fondo complessivo destinato al finanziamento del trattamento integrativo complessivo riconosciuto dal presente contratto ai C.E.L. non può superare la somma deliberata dal Consiglio di Amministrazione (oltre gli oneri a carico dell'Amministrazione).

Il predetto fondo sarà assoggettato alle eventuali riduzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge finalizzate al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego.

Art. 15 **(Norme finali e transitorie)**

Gli effetti economici del presente contratto decorrono dall'1/01/2020.

Gli effetti economici del presente contratto non si applicano ai C.E.L./Ex lettori che siano destinatari di sentenza immediatamente esecutiva non ancora definitiva e/o di sentenza passata in giudicato, con cui sia stato dichiarato il diritto all'equiparazione del trattamento stipendiale a quello dei ricercatori confermati a tempo definito da corrispondersi come trattamento fondamentale.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, ove compatibili, le norme previste dai CCNL del Comparto Università e del Comparto Istruzione e Ricerca, nonché dalle vigenti disposizioni normative che disciplinano il contratto di lavoro subordinato.



Università del Salento

Le parti si danno reciprocamente atto che l'incremento contrattuale previsto dal CCNL 2016-2018 Istruzione e Ricerca del 19/04/2018 non è dovuto per gli anni 2016-2019 in quanto il trattamento fondamentale corrisposto ed indicato nel CCI del 27/01/2014, pari a 18.704,92 euro, è stato superiore al trattamento fondamentale previsto dal nuovo CCNL 2016-2018, pari a 18.471,01 euro, comprensivo dell'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) e dell'elemento perequativo, non derivando pertanto arretrati dall'applicazione del CCNL.

Le parti si impegnano ad avviare la trattativa per il rinnovo del presente contratto decentrato prima della scadenza del medesimo.

Firma

F.to Rossano Adorno (*Delegato del Rettore*) (prot. n. 111414/2021)

Dott. Donato De Benedetto (*Direttore Generale*) _____

F.to Giovanni Candela (*RSU*) (prot. n. 101633/2021)

F.to Andrea Cuna (*RSU*) (prot. n. 101861/2021)

F.to Daniela Ingrosso (*RSU*) (prot. n. 101634/2021)

F.to Angela Mercuri (*RSU*) (prot. n. 101679/2021)

F.to Marilena Occhilupo (*RSU*) (prot. n. 101646/2021)

F.to Maria Eugenia Verdaguer (*RSU*) (prot. n. 102021/2021)

F.to Giuseppe Taccarelli (*FLC-CGIL*) (prot. n. 101709/2021)

F.to Teresa Primo (*SNALS/CONFSAL*) (prot. n. 109745/2021)



DE
BENEDETTO
DONATO
02.07.2021
08:06:54
GMT+00:00



Università del Salento

“Scheda per la determinazione del trattamento integrativo dei CEL/Ex lettori”

ANNO _____

COGNOME _____ **NOME** _____

C.E.L. di lingua _____

VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

CRITERIO DI VERIFICA	PARAMETRO DI VERIFICA	ESITO VERIFICA
a) valutazione dell'attività svolta ai sensi dell'art. 5 del presente contratto: <ul style="list-style-type: none">● esercitazioni in classe;● collaborazione con il Docente alla preparazione del materiale didattico;● tutorato ed attività extracurricolari.	Valutazione da 0 a 10/10	___/10

Lecce, _____

IL DIRETTORE DEL C.L.A.

Per visione e notifica

IL C.E.L.

**Determinazione del "Fondo per trattamento integrativo per il personale CEL/Ex lettori" -
Anno 2021**

(Art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017)

Fondo per il trattamento integrativo per il personale CEL/Ex lettori - Anno 2010	549.055,95
Decurtazione del "Fondo per il trattamento integrativo per il personale CEL/Ex lettori" ai sensi dell'art. 9, c. 2-bis, ultimo periodo, L. n. 122/2010 (introdotto dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013)	37.665,24
"Fondo per il trattamento integrativo per il personale CEL/Ex lettori" - Anno 2015 - certificato	511.390,71
Decurtazione del "Fondo per il trattamento integrativo per il personale CEL/Ex lettori", ai sensi dell'art. 1, c. 236, L. n. 208/2015	16.675,78
"Fondo per il trattamento integrativo per il personale CEL/Ex lettori" - Anno 2016 - certificato	494.714,93
Ammontare del "Fondo per il trattamento integrativo per il personale CEL/Ex lettori" - Anno 2021 - rispettoso limite 2016	494.714,93
Economie Fondo anno 2020	159.826,48
Ammontare del "Fondo per il trattamento integrativo per il personale CEL/Ex lettori" - Anno 2021 - sottoposto a certificazione	654.541,41